



COMUNE DI PORTO TORRES
Provincia di Sassari

REGOLAMENTO
PER L'UTILIZZO DI
PARCHI E GIARDINI

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. _____ del _____

INDICE

Art. 1	Ambito di applicazione	Pag. 3
Art. 2	Orari di apertura al pubblico dei parchi urbani	Pag. 3
Art. 3	Norme di comportamento	Pag. 3
Art. 4	Divieti e prescrizioni	Pag. 4
Art. 5	Manifestazioni	Pag. 6
Art. 6	Accesso agli animali	Pag. 6
Art. 7	Accesso con biciclette	Pag. 7
Art. 8	Responsabilità	Pag. 7
Art. 9	Sanzioni	Pag. 7
Art. 10	Utilizzo proventi	Pag. 7
Art. 11	Vigilanza e controlli	Pag. 8
Art. 12	Norme transitoria e finale	Pag. 8

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DI PARCHI E GIARDINI

Ambito di applicazione

Art. 1

1.1 Il presente regolamento si applica a tutte le aree di proprietà comunale adibite a parco o giardino, ed in particolare al parco Baden Powell, parco Chico Mendez, parco di San Gavino, Belvedere di Balai.

1.2 Per parco si intende un grande giardino, generalmente delimitato, attrezzato con strutture di vario genere e adibito a luogo di ricreazione e di riposo.

Orari di apertura al pubblico dei parchi urbani

Art. 2

L'ingresso ai parchi è gratuito. L'accesso al pubblico è consentito secondo il calendario e gli orari stabiliti dall'Amministrazione comunale ed esposto all'ingresso: nel periodo primaverile ed estivo dalle ore 09.00 alle ore 21.00 e nel periodo autunnale ed invernale dalle ore 09.00 alle ore 19.00, salvo che nel parco insista un'attività concessionata dall'Amministrazione stessa ed in tal caso gli orari di apertura e chiusura del parco saranno definiti dalla concessione.

Norme di comportamento

Art. 3

3.1 Nell'area del parco è consentito l'ingresso ai soli pedoni.

3.2 I bambini al di sotto degli otto anni devono sempre essere accompagnati da persone adulte e possono accedere anche con automobiline a pedali, con tricicli o biciclettine o simili.

3.3 Nel parco l'uso degli impianti e delle attrezzature deve avvenire nel rispetto della loro destinazione d'uso e delle indicazioni relative all'età di ciascuna struttura.

3.4 Nel parco i giochi del calcio e/o simili sono ammessi ai soli bambini di età inferiore ai 12 anni o nelle aree opportunamente attrezzate, predisposte o segnalate.

3.5 Nell'area del parco il pubblico dovrà tenere il comportamento sempre improntato al rispetto verso le persone e l'ambiente.

Divieti e prescrizioni

Art. 4

E' vietato:

- 1) Disturbare in qualsiasi modo la quiete delle persone che intendono beneficiare delle particolari condizioni ambientali circostanti;
- 2) Ostacolare sicurezza, benessere e scopo di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico;
- 3) Salire sugli alberi, appendervi o affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, colpirli, inciderli o danneggiarli in qualsiasi modo;
- 4) Eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare arbusti, fiori e prato;
- 5) Asportare fiori, bulbi, radici, semi, terriccio;
- 6) Mettere a dimora piante, introdurre animali selvatici;
- 7) Tenere comportamenti non conformi all'ordine pubblico o al buon costume;
- 8) L'ingresso all'area del parco è vietato ai venditori ambulanti senza la preventiva autorizzazione del Comune.
- 9) Catturare, molestare o sopprimere gli animali, pertanto è proibito entrare e circolare nel parco con armi e strumenti da caccia, reti o qualsiasi altro attrezzo che possa essere impiegato per tali scopi.
- 10) Transitare e/o sostare nel parco con qualsiasi mezzo motorizzato (ad eccezione dei mezzi autorizzati); sono fatti salvi i mezzi autorizzati ed i luoghi specificatamente destinati alla sosta segnalati con appositi cartelli.

11) Utilizzare impropriamente le panchine, arrampicarsi sui muri di cinta, sulle cancellate e/o recinzioni, sui pali dell'illuminazione e simili. È altresì vietato danneggiare in qualsiasi modo le suddette strutture e qualsiasi altra attrezzatura installata dall'Amministrazione per scopi ludici, ricreativi o di servizio. I fruitori a tale scopo dovranno sempre improntare il proprio comportamento a criteri di rispetto della dignità e correttezza nelle relazioni interpersonali.

12) Bagnarsi nelle fontane qualora esistenti nel parco. È altresì vietato lavare attrezzi o veicoli in genere anche nelle aree destinate a parcheggio anche con l'apporto di acqua;

13) L'occupazione, anche temporanea del parco con attrezzature sportive, chioschi, tende da campeggio, tavoli, sedie o panchine ed altro, senza la preventiva autorizzazione del Comune.

14) Occupare parte di area del parco, o dislocarvi oggetti che siano di pericolo alla libera circolazione di altri cittadini.

15) Accendere fuochi liberi, gettare a diretto contatto col terreno fiammiferi, mozziconi o altri oggetti che possano provocare incendi.

16) Gettare o abbandonare nel parco, nonché nelle fontane qualora esistenti o corsi d'acqua, rifiuti di ogni genere e tipo. Gli stessi dovranno essere depositati negli appositi contenitori.

17) È vietata la questua sotto qualsiasi forma. Potranno essere accordati eccezionalmente permessi da parte dell'Amministrazione per la raccolta di fondi a fini di beneficenza o filantropici, fatte salve le necessarie autorizzazioni degli Organi competenti.

18) Le affissioni di manifesti, nonché la pubblicità in genere e/o con volantinaggio e/o la propaganda sonora senza espressa autorizzazione del Comune. Sono sempre fatti salvi i necessari adempimenti amministrativi delle competenti Autorità.

19) È vietato consumare ogni genere di bevanda alcolica e superalcolica introdotta autonomamente nel parco.

20) È vietato praticare il gioco d'azzardo all'interno del parco comunale.

- 21) È vietato fumare per la salvaguardia della salute e l'insegnamento ai bambini principali fruitori di tali spazi.
- 22) Usare in modo improprio i giochi;
- 23) Sostare nei parchi fuori dagli orari di apertura;
- 24) Soddisfare necessità fisiologiche fuori dagli appositi servizi;
- 25) Permettere agli animali di molestare, danneggiare, imbrattare;
- 26) L'utilizzo delle zone a verde pubblico in concomitanza con i periodici interventi di trattamento antiparassitario, opportunamente segnalati.

Manifestazioni

Art. 5

Per la disponibilità e l'uso di aree e strutture per manifestazioni di ogni tipo ed in particolare per riprese foto – cinematografiche commerciali e/o pubblicitarie, sono necessarie apposite autorizzazioni da rilasciarsi dall'Amministrazione, che esigerà il pagamento, o l'eventuale rimborso spese, di canone di disponibilità o di impiego dell'area e degli impianti esistenti, nonché l'osservanza di prescrizioni che potranno essere disposte a proprio insindacabile giudizio. (Sono sempre fatti salvi i necessari adempimenti amministrativi delle competenti Autorità).

Accesso degli animali

Art. 6

L'accesso ai giardini con cani è ammesso in forma libera per gli animali di piccola taglia, al guinzaglio fisso per quelli di taglia media e con guinzaglio e museruola per i cani di grossa taglia. È fatto obbligo per tutti essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta degli escrementi, al fine della tutela della salute dei bambini e degli adulti.

Accesso con biciclette

Art. 7

E' consentito, solo ai bambini di età inferiore a 7anni, il libero accesso con le biciclette, condotte a velocità moderata, con l'obbligo di precedenza ai pedoni; gli adulti che vogliono accedere al parco con la bicicletta dovranno condurla a mano.

Responsabilità

Art. 8

Ogni cittadino è responsabile dei danni di qualsiasi natura arrecati personalmente e/o da persone a lui affidate e/o da animali e/o cose di cui abbia la custodia ed è tenuto al risarcimento dei danni stessi.

Sanzioni

Art. 9

Le violazioni alle disposizioni precedenti, salvo che il fatto commesso costituisca reato come già previsto dalla legge, sono punite con l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, graduata in base alla gravità del fatto a cura dell'agente accertatore. Resta comunque a carico del responsabile il risarcimento del danno arrecato. Per la sanzione di cui sopra si applicano i principi e le procedure della L. 24/11/1981 n° 689.

Per le inadempienze al presente regolamento, non contemplate sopra, si applicheranno le sanzioni previste da apposite ordinanze, se esistenti.

Utilizzo proventi

Art. 10

Tutti gli importi derivanti dalle sanzioni di cui all'art.5, saranno introitati in apposito capitolo di bilancio. Il loro utilizzo è vincolato ad interventi sul verde pubblico e/o ripristino ambientale e lavori strutturali sui parchi.

Vigilanza e controlli

Art. 11

L'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni è demandato alla Polizia Municipale e alla compagnia Barracellare di Porto Torres, oltreché al Corpo di Polizia e Arma dei Carabinieri.

Norma transitoria e finale

Art. 12

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle normative statali e locali in materia, per quanto applicabile. Il presente regolamento entrerà in vigore ad esecutività delle deliberazione consiliare di sua approvazione. Allo stesso sarà data adeguata pubblicità a mezzo albi, bacheche, notiziario comunale.